TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

Art. 2

T. U. 1929, art. 10, sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 850

(Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 2 e sub 3)

(R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, art. 2).

I sottotenenti in servizio permanente sono tratti:

1° per l'arma dei carabinieri Reali:

a) dagli allievi dell'accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi all'accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio dell'arma, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, di cui uno al comando di effettivo o interinale di stazione, ammessi nell'accademia quali allievi in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra.

Gli allievi di cui alle lett. a) e b) che abbiano conseguito, dopo il corso biennale, il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento.

2° per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

a) dagli allievi delle accademie militari provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nelle accademie in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio, delle stesse armi, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, ammessi quali allievi nelle accademie militari in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

c) dai subalterni di complemento della rispettiva arma, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lett. a) ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed

esami, stabiliti dal regolamento.

Gli allievi di cui alle lett. a) e b), che abbiano conseguito, dopo il corso biennale, il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento.

Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera c), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente, ai fini dell'ammissione al corso di applicazione di cui sopra, debbono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati trattenuti alle armi al termine del servizio di prima nomina, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

b) abbiano partecipato ad operazioni di guerra o di grande polizia coloniale;

c) siano stati richiamati in servizio, anche a domanda, per una durata complessiva non inferiore a due anni.

3° per il corpo di commissariato:

a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai laureati in una delle facolta' indicate dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso di un anno.

b) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi che, laureati in una delle facolta' di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso di un anno di cui sopra.

Gli allievi di cui alle lett. a) e b), che abbiano conseguito, dopo l'anno di corso, il grado di sottotenente, frequentano un successivo corso di un anno presso la scuola di perfezionamento di commissariato;

4° per il corpo di amministrazione e per gli ufficiali di sussistenza:

a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai sottufficiali in servizio delle varie armi e corpi, che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra.

Versione in vigore dal 18 giugno 1940, non più in vigore dal 7 agosto 1940 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito
Estremi	Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-2-t-u-1929-art-10-sostituito-dall-art-1-del-decreto-legge-13-maggio/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it